



Comune di Sondrio

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI
SERVIZIO TRIBUTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Registro Ordinanze N. 40/2020

Sondrio, li 12/03/2020

Reg. Pubbl.

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI TUTTI I MERCATI E CHIUSURA DI TUTTI I PARCHI CITTADINI FINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA SANITARIA.

IL SINDACO

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni in legge n. 13 del 05 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il D.P.C.M. del 01 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

- il D.P.C.M. del 04 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. del 08 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 recante “Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Viste le ulteriori precisazioni pubblicate sul sito del Governo Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai D.P.C.M. del 08 e del 09 marzo 2020 ed in particolare quella che dispone quanto segue: “(...*omissis*) I mercati all’aperto invece devono restare chiusi poiché non sarebbe possibile regolare l’afflusso delle persone”;

Vista l’impossibilità di garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza, con particolare riferimento alla distanza interpersonale, sia nei mercati all’aperto sia nei mercati in struttura;

Ritenuto inoltre, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedere alla chiusura al pubblico di tutti i parchi giochi e giardini comunali, per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica in corso e fino a diverso provvedimento, salvo eventuali modifiche e/o proroghe del citato decreto;

Richiamati:

- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il “Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche” approvato con delibera di C.C. n. 66 del 29/11/2013;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Fino al termine dell’emergenza sanitaria, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni, è istituito:

- 1) **Il divieto di svolgimento di tutti i mercati cittadini** rivolto a tutti gli operatori per ogni categoria merceologica;
- 2) **La chiusura immediata di tutti i parchi giochi e giardini comunali.**

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

DEMANDA

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

Il Sindaco

Scaramellini Ing. Marco

(documento sottoscritto con firma digitale)

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla L. 241/90

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Sondrio.

Settore proponente: Sportello Unico Attività Produttive e Settore Gestione del Territorio

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Sportello Unico Attività Produttive e Settore Gestione del Territorio.

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, si comunica che Responsabili del Procedimento sono i responsabili dei settori interessati dott. Teodori Pietro e Ing. Venturini Gianluca.

Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: ai sensi dell'art.3, comma 4 della L. n. 241/1990 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza (D.Lgs. n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni (DPR n. 1199/1971).